



COMUNE DI GIAGLIONE
Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)
Tel. 0122622386
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 4/2021

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	REY Marco	SINDACO	Presente
2	MARTINA Elisa	CONSIGLIERE	Presente
3	POZZATO Enrico	CONSIGLIERE	Presente
4	RONCIL Roberto	CONSIGLIERE	Presente
5	PIOMBINO Mauro Marco	CONSIGLIERE	Presente
6	GALLASSO Mauro	CONSIGLIERE	Presente
7	PLANO Milena	CONSIGLIERE	Presente
8	BELLETTA Francesca	CONSIGLIERE	Presente
9	CAMPO Bagatin Enzo	CONSIGLIERE	Presente
10	OLOCCO Mirco	CONSIGLIERE	Presente
11	GIORS Monica	CONSIGLIERE	Presente

Dei suddetti consiglieri sono assenti: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REY Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

Su delega del Sindaco introduce ed illustra l'argomento la Responsabile del servizio Patrizia Fornier.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1 , c. 738 della legge n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639 della L. 147/2013) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 L. 160/19;

Visto il Decreto Fiscale D.L. n. 124/2019, conv. in L. n. 157/2019 e la Legge di Bilancio n. 160/2019 che hanno introdotto novità in materia di bilanci degli enti;

Visto decreto ministeriale 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno con il quale viene differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 di cui all'art. 151, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: "*Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data*" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

Vista la delibera consiliare n. 18/20 del 24.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato, ai sensi dell'art. 1:

- c. 756 - *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato".*

c. 757 - *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";*

Tenuto conto che la Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, emessa dal Ministero delle Finanze, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 757 si applicano a decorrere dal 2021 come indicato dal comma 756 e che alla luce degli stessi, *"un'interpretazione sistematica conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, c. 15, del DL n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;*

Viste le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1/20 del 09.04.2020 e n. 5/20 del 18.06.2020 con le quali l'Ente ha provveduto fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU;

Tenuto conto che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché per specifiche necessità del bilancio di previsione 2021/2023, per effetto delle quali, appare opportuno, confermare le aliquote Imu già in vigore nell'anno 2020,:

approvare per l'anno 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", di seguito riportate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	8,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "D" =	10,6
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale =	0,00
5	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022)	0,00
	Terreni agricoli (posti in area montana)	Esenti

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";*

Visto il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 18/20 del 24.09.2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, ad integrazione della presente deliberazione, che sono disponibili nelle videoregistrazioni sulla piattaforma GoToMeeting e depositati agli atti.

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti: n. 11

Astenuti n. ---

Favorevoli n. 11

Contrari n. ---

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di approvare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	8,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "D" =	10,6
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale =	0,00
5	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022)	0,00
	Terreni agricoli (posti in area montana)	Esenti

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa di cui all'art. 1, c. da 738 a 783 della L. n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020).

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

5) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 a seguito di successiva votazione che ha determinato il seguente risultato:

Presenti n. 11
Votanti n. 11
Astenuiti: ----
Favorevoli n. 11
Contrari n. ---

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Giaglione, lì 26.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carcione Marietta

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ❑ E' divenuta esecutiva in data 25.02.2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ❑ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 26.03.2021 al 10.04.2021 n. 0 del Registro Pubblicazioni.

Giaglione, lì 25.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carcione Marietta